



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale  
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE  2432
NUMERO PRATICA  185- Pratica N. 18030

**OGGETTO:** Procedura negoziata mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di installazione, noleggio e manutenzione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi - CIG 79500458AB. Revoca in autotutela dell'intera procedura.

ASSUNZIONE DI IMPEGNO

E	S	Cap.	Importo		Anno/Numero		Sub. Impegno	Bilancio	Note
			±	Euro	Impe.	Acce.			

DIVENUTA ESECUTIVA 05 agosto 2019



## CITTA' DI ALESSANDRIA

1803000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale  
SERVIZIO 1803050000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 2432 / Pratica N. 18030 - 185

**OGGETTO:** Procedura negoziata mediante avviso pubblico permanifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di installazione, noleggio e manutenzione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi - CIG 79500458AB. Revoca in autotutela dell'intera procedura.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**Premesso** che con Deliberazione prop. 279/2019 ad oggetto: "Modifica del Programma biennale Acquisti di Beni e Servizi 2019-2020 ed elenco annuale 2019, costituente Allegato B) del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021" è stata inserita nella programmazione annuale 2019 e biennale 2019/20 l'acquisizione del servizio di installazione, noleggio e manutenzione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi, quale appalto misto di servizi/lavori (in cui la categoria servizi è prevalente) secondo il quadro economico ivi riportato, per il triennio 2019/2021 e interessanti n. 6 intersezioni semaforiche sul territorio di competenza comunale, per un totale di n. 34 corsie da monitorare, per la durata onnicomprensiva di 36 mesi;

### Considerato

- che trattasi di un appalto "misto" comprendente la quota parte di componente "lavori";
- che l'ammontare complessivo presunto dell'appalto (valore a base di gara e varie opzioni di modifica del contratto), stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., è di euro 740.000,00 al netto dell'I.V.A. di legge, così determinati:

1	noleggio apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche	79710000-4	P	<b>639.128,53</b>
2	lavori categoria OG3		S	<b>100.871,47</b>
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>740.000,00</b>

- che, pur essendo un appalto "sotto-soglia" ai sensi dell'art. 35 co. 1, lett. d) del Codice si è scelto comunque di procedere mediante attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di apposito Avviso aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnico-professionali e generali che ne faranno richiesta attraverso il modello di domanda, ivi compreso l'O.E. uscente, per le motivazioni riportate nella determina a contrarre sotto citata;

### DATO ATTO di quanto segue:

- con determinazione rg. n. 2032/2019 è stata indetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice degli appalti e dell'articolo 192 del T.U.EE.LL., la procedura di gara e pubblicato il relativo Avviso per acquisizione manifestazione di interesse, dal a decorrere dal giorno 28/06/2019 e per giorni 10 – data l'urgenza rappresentata dalla C.A. - fino alle ore 23.59 del 08/7/2019;
- la procedura è stata gestita interamente con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>;
- a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50, delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il RUP della presente procedura di gara è il Comandante Vicario Alberto Bassani, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale;
- con successiva det. rg. 2113/2019 è stato definito lo staff di progettazione, comprendente le ulteriori figure operative coinvolte, tra cui quella del Direttore dell'esecuzione, a norma dell'art. 101 del Codice dei Contratti;

**VERIFICATO** che, nel corso della pubblicazione dell'Avviso pubblico, sono pervenute alcune richieste di chiarimento nella sezione “comunicazioni” cui la S.A. ha prontamente riscontrato al fine di favorire al massimo l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella lex specialis di gara e agevolare la partecipazione del numero più alto possibile di concorrenti, secondo il principio del “favor participationis”;

- hanno presentato manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, entro la data prestabilita, n. 10 Società;
- con det. rg. 2217/2019 sono stati approvati gli atti e i documenti di gara disciplinanti le condizioni generali di contratto contenute nei predisponendi Capitolato Speciale prestazionale e Lettera d'invito contenenti le modalità di svolgimento del servizio nonché la descrizione della procedura negoziale e le norme di partecipazione alla stessa, unitamente alla relativa modulistica: bozza di lettera di invito e moduli collegati, capitolato speciale d'appalto (sezione tecnico-prestazionale e sezione contrattuale, relazione tecnico-descrittiva, quadro economico di spesa, Piano sicurezza e coordinamento lavori, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo per i lavori, crono programma, elaborati grafici);
- la ridetta documentazione è stata pubblicata sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> a decorrere dal 15/07/2019 e fino al 31/07/2019;
- nell'arco temporale disponibile dalla pubblicazione dell'Avviso fino alla scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 6 richieste di chiarimento nella sezione “comunicazioni” e nella sezione “messaggistica” cui, in ogni caso, la S.A. ha puntualmente riscontrato, nell'ottica della massima trasparenza e al fine di risolvere in tempo utile alcune criticità emerse nell'interpretazione autentica degli atti;
- la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per il 31/7/2019 e in data 1/8/2019 era stata fissata la seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa;
- in data 30 luglio 2019 con nota PEC prot. gen. 60867, un'Azienda tra quelle che aveva manifestato interesse a partecipare alla gara, ha presentato istanza di annullamento in autotutela dell'intera procedura, rilevando presunti errori e incongruenze nella documentazione di gara;

- in data 1/8/2019 con nota PEC prot. gen. 61668, uno Studio legale, in nome e per conto di un'altra Società, tra quelle che aveva manifestato interesse a partecipare alla gara e da questo assistita, ha rilevato un'errata interpretazione dell'art. 8 della lettera di invito, in particolare riferibile al requisito di capacità tecnico-professionale oltre ad una "ipotizzata" limitazione alla concorrenza nel momento in cui, la S.A. ha scelto di considerare l'appalto in argomento costituito da un unico lotto indivisibile, valutando la prestazione, ancorché su più intersezioni, unica e omogenea;
- in data 1/8/2019 presente il RUP e n. 2 funzionari di cat. D in qualità di testimoni presso l'Ufficio Approvvigionamenti del Servizio Economato di Via San Giovanni Bosco, prima dell'apertura della seduta pubblica, è stata riscontrata n. 1 sola offerta correttamente presentata sulla piattaforma, corrispondente proprio all'Azienda di cui sopra;
- la seduta pubblica fissata in data 01/08/2019 non è pertanto stata aperta e sulla piattaforma nella apposita sezione, sarà inserita idonea comunicazione, ad intervenuta esecutività della presente determinazione;

**Considerato** preliminarmente, in riferimento alle note PEC sopra citate:

1) l'inconsistenza di alcune delle doglianze mosse in merito e, in particolare:

**a. presunta erronea classificazione dell'oggetto della procedura:**

- nel caso di specie si è in presenza di un contratto misto, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dove la componente "servizi" assume rilievo preponderante e l'appalto è stato fin da subito congegnato al fine di ricercare un operatore economico che non si limitasse a locare un prodotto a norma dell'art. 3, comma 1, lettera tt) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (apparecchiature di controllo del passaggio col semaforo rosso), bensì un soggetto che, con una adeguata struttura organizzativa, fosse in grado di gestire una pluralità di servizi decisamente compressi, come ampiamente descritti nel Capitolato tecnico sezione prestazionale;
- l'Amministrazione ha ritenuto che il servizio da acquisire fosse finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale, e non al mero controllo del traffico, posto che il passaggio con il rosso non è solo un'infrazione gravissima ma, nelle intersezioni semaforiche individuate negli atti di gara, determina il rischio concreto che i verificano incidenti anche mortali. Coerentemente è stato, quindi, ricercato il CPV più pertinente, 79710000-4 Servizi di sicurezza, con conseguente individuazione della procedura più idonea in relazione all'oggetto dell'Appalto;

**b. erronea e contraddittoria indicazione dei costi di manodopera:**

- il quadro normativo di riferimento, in sostanza, impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l'importo a base d'asta, d'individuare il costo della manodopera e detto costo, a differenza di quello per la sicurezza, non è soggetto a scorporo dall'importo assoggettato a ribasso, pertanto l'o.e. che partecipa alla gara deve indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e la S.A., prima dell'aggiudicazione, verifica se l'offerta è anormalmente bassa perché il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali; quindi stima operata dall'Amministrazione non è in alcun modo vincolante per gli operatori economici, posto che la disciplina richiamata è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato, configurando come inattendibile un'offerta che rechi un basso costo della manodopera (TRGA Bolzano, 11 ottobre 2018, n. 292; (Tar Puglia, sez. III, Bari, 17 luglio 2019, n. 1038 e Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 08 giugno 2018, n. 1446; );

**c. erronea definizione dei requisiti di idoneità professionale per la prestazione secondaria (lavori):**

- i requisiti di idoneità professionale richiesti nella lettera d'invito erano:

- per la “prestazione principale” erano:
  - - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
  - - possesso di requisiti di qualificazione almeno ISO 9001-2015 la cui comprova è effettuata mediante allegazione del relativo certificato;
- per la prestazione secondaria:
  - iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero per le cooperative ed i consorzi di cooperative iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività coerenti all’esecuzione dei lavori per la categoria OG3.

Infatti, in caso di appalto “misto” quale è quello di specie, l’operatore economico a norma dell’art. 28, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto e, in particolare, con riferimento all’iscrizione camerale, nel nuovo codice appalti questa è assunta a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma; la S.A. ha inteso, ancora una volta, conferire un’utilità “sostanziale” alla richiesta di tale specifico requisito al fine di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni richieste (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953); ma tale principio, peraltro avvalorato dal Bando tipo n. 1 (che ha costituito modello per la redazione della lex specialis della scrivente amministrazione) nella parte in cui richiede “l’iscrizione a registri o albi diversi da quelli della Camera di Commercio, viene in parte mitigato da altra giurisprudenza più recente laddove si sostiene che l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti vada temperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, aprendo il mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale (cfr. Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 26 febbraio 2018, n. 71, TAR, Valle d’Aosta, 12 gennaio 2016 n. 2; TAR Catania, sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3165) desunto anche da ulteriori e diversi documenti in grado di assolvere comunque tale requisito (tale tesi è stata condivisa dall’ANAC con una recente deliberazione, n.767/2018, in cui l’Autorità medesima precisa che l’iscrizione alla CCIAA, ove non imposta dalla legge per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, non è requisito necessario ed indefettibile per la partecipazione alle gare pubbliche e, pertanto, non preclude la partecipazione dei soggetti che ne siano privi”); in ogni caso, la lettera Invito, infatti, prevede che ciascuna impresa facente parte del RTI dovesse possedere l’iscrizione al registro della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero per le cooperative ed i consorzi di cooperative iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività coerenti all’esecuzione dei lavori per la categoria OG3, è da interpretarsi, in un’ottica sistematica, come rivolta alle sole imprese mandanti che vengono individuate quali imprese destinate all’esecuzione dei lavori. In giurisprudenza, è costante l’affermazione che l’iscrizione alla camera di commercio serve a dimostrare che le aziende che intendono partecipare alla gara siano dotate di un’esperienza specifica nel settore di attività, non bastando a tal fine né l’indicazione dell’oggetto sociale - che potrebbe essere rimasto solo a livello “potenziale” senza essersi tradotto nel concreto svolgimento dell’attività- né l’indicazione di un’attività meramente secondaria nella stessa visura camerale (v., tra le altre, Cons. Stato, IV, 2 dicembre 2013, n. 5729; T.A.R. Sardegna, Sent. n. 415 del 09/03/2015; T.A.R. Napoli, sez. III, 01/12/2016, n. 5550; Consiglio di Stato, sez. VI, 20/04/2009, n. 2380). Inoltre, sempre nella stessa ottica, l’iscrizione nel registro dell’imprese per le attività dedotte nell’appalto deve riferirsi a ciascuna impresa in caso di raggruppamento orizzontale posto che ogni partecipante al raggruppamento svolge (pro quota) tutte le prestazioni richieste dalla Determinazione Dirigenziale del 05 agosto 2019 n. 2432

stazione appaltante, con la conseguenza che tutte debbano possedere un'iscrizione al registro delle imprese che attesti l'effettivo svolgimento delle attività richieste. Diverso il caso di raggruppamento verticale dove ogni impresa può eseguire singolarmente una della attività scorporabili purché in possesso della capacità professionale specifica richiesta per tali attività, attestata e comprovata dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

**d. carenza di indicazioni in materia di raggruppamenti temporanei di impresa:**

- il caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto è ammesso, nel caso di forniture o servizi, solo a condizione che la stazione appaltante abbia preventivamente indicato quale prestazione possa essere considerata come "principale" o "secondaria" (parere n. 1237 del 6 dicembre 2017 dell'ANAC, Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2012, n. 2689; TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013 n. 869; C.G.A., 8 febbraio 2016, n. 39; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016, n. 3 066; parere precontenzioso n.130 del 24 luglio 2013)", come nel caso di specie è stato indicato ma, come correttamente rilevato, non ulteriormente specificando il tipo di raggruppamento possibile;

**e. mancata suddivisione in più lotti distinti:**

- l'appalto, per scelta specifica e ponderata dalla S.A. è costituito da un unico lotto essendo considerata quale prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata, trattandosi di unica categoria merceologica; la suddivisione in lotti, oltre al fatto di poter essere considerata "artificiosa" per aggirare il valore presunto dell'appalto, non garantirebbe in ogni caso il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto medesimo e comporterebbe invece grandi criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del servizio tenuto conto della necessità di omogeneità tecnologica dei prodotti che devono essere assolutamente equivalenti. Il fatto, infine, che l'appalto invece sia stato considerato da questa S.A. come "complesso" si può evincere anche da due ulteriori fattori di valutazione preliminari all'indizione della procedura:

- per l'aggiudicazione è stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95 comma 3, lett. b-bis), del Codice, trattandosi di contratti di servizi di importo superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- non è stato possibile fare ricorso al Mercato Elettronico della PA in quanto i servizi oggetto del procedimento in argomento non sono comparabili con quelli oggetto di convenzioni stipulate da Consip S.p.a., in applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o dalla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR – Piemonte S.p.a.) né sono presenti come "servizi globalmente intesi" sul portale messo a disposizione dal Mercato Elettronico della PA;

**Tutto ciò premesso e ampiamente considerato:**

**atteso** che pur ritenendo corretto da un punto di vista "sostanziale" l'operato di questa Stazione Appaltante, in quanto pienamente conforme alla disciplina di settore, letta attentamente l'istanza di annullamento/rettifica in autotutela pervenuta, unitamente alle varie richieste di chiarimento pervenute (poste agli atti), ponendo potenzialmente numerosi dubbi interpretativi nella lex specialis di gara, anche da un punto di vista applicativo in sede di valutazione delle offerte, ancorché da un punto di vista meramente sul piano "formale" per via della non chiara estensione di talune disposizioni contenute nella lettera di invito, che costituisce il disciplinare della procedura e, quindi, è reputato, unitamente ai Capitolati tecnici, l'atto principale dell'intero procedimento;

**appurato** che oggettivamente il prosieguo della procedura, sic stantibus actis, potrebbe condurre a ricorsi amministrativi o ad esclusioni di OO.EE., concludendosi in un "nulla di fatto" che la S.A. intende assolutamente evitare;

**valutato**, alla luce della Deliberazione ANAC n. 400/2017 "Alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara in presenza di determinate condizioni previste dalla legge e seguendo uno specifico procedimento che ne garantisca la correttezza e la trasparenza", di utilizzare l'istituto della revoca in luogo dell'annullamento d'ufficio (ex art. 21-nonies della L. 241/90 e sommi) posto che quest'ultimo istituto si utilizza laddove siano configurabili vizi di illegittimità degli atti, che non riguardano il caso di specie e posto che la revoca è ammessa: a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; b) nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento; c) nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici;

**ritenuto** pertanto di revocare la gara in svolgimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21quinques della legge n. 241/90 così come modificato con legge n. 164/2014, di conversione del decreto legge n. 133/2014 (c.d. "Decreto Sblocca Italia") sopra citato, per ragioni di mera opportunità legati alla situazione "di fatto" successivamente intervenuta e relativa alla non univoca valutazione da parte degli OO.EE. interessati di alcune importanti disposizioni contenute negli atti di gara e al fine di riproporre in tempi brevissimi, stante la stringente necessità di addivenire, anche attraverso gli strumenti oggetto del noleggio nel caso di specie, ad un monitoraggio il più efficace possibile della sicurezza stradale, una nuova procedura con la revisione puntuale di tutta la sua regolamentazione speciale;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo aggiornato con L. 55/2019;
- Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 e 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**Attestata**, ai sensi dell'articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa esplicita con il presente atto, mediante il rilascio del previsto parere tecnico da parte del Responsabile in P.O. Comandante Vicario Alberto Bassani;

In forza della determinazione rg. 1688/2019 di conferimento dell'incarico di P.O. allo scrivente RUP;

**D E T E R M I N A**

Sulla base delle motivazioni e per le considerazioni in narrativa riportate, che si richiamano interamente quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 1) **DI REVOCARE**, ai sensi dell'art. 21quinques della L. 241/90 e ss.mm.ii, la procedura negoziata mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di installazione, noleggio e manutenzione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi - CIG 79500458AB;
- 2) **DI DARE ATTO** che si intendono, pertanto, revocati tutti gli atti e i documenti (con i rispettivi allegati) riferibili alla presente procedura;
- 3) **DI DARE ATTO** che della presente decisione sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Comandante Vicario Alberto Bassani

IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 agosto 2019

**ATTESTAZIONI E VISTI**  
**SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.**

Il Responsabile del 1803000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Dr. Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 agosto 2019



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Publicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2751 il 05 agosto 2019 e per giorni 15**

**p. IL DIRETTORE  
Dott.ssa Daniela Boccardo**